

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI STRUMENTI E MATERIALI PER LA RACCOLTA, LAVORAZIONE E MOVIMENTAZIONE MASSIVA DELLE UNITA’ DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI.

CAPITOLATO SPECIALE

ARTICOLO 1 OGGETTO

Oggetto della procedura di gara è la fornitura in service di strumenti e materiali per la raccolta, lavorazione, tracciabilità e movimentazione massiva delle unità sangue e degli emocomponenti, occorrenti all’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della scienza di Torino (suddivise tra S.C. Banca del Sangue - Centro di Produzione e Validazione Emocomponenti - P. O. Molinette e Servizio Immunotrasfusionale P.O. OIRM-S.Anna), ASL TO2 (Servizio Immunotrasfusionale P.O. Maria Vittoria), ASL TO3 (Servizio Immunotrasfusionale P.O. Pinerolo), Azienda Ospedaliera Universitaria S. Luigi di Orbassano (Servizio Immunotrasfusionale) e ASL TO4 (Servizio Immunotrasfusionale P.O. Ivrea), per un periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile di ulteriori 24 mesi.

Nel corso del contratto di fornitura, a seguito di eventuali accorpamenti e conseguente riorganizzazione dell’attività dell’area funzionale della provincia di Torino, è fatto obbligo all’aggiudicatario di procedere alle operazioni di smontaggio e reinstallazione delle apparecchiature in un’unica sede o in sedi diverse.

La procedura risulta suddivisa in n. 10 (dieci) lotti. Le caratteristiche tecniche di ogni lotto oggetto di procedura ed i relativi fabbisogni sono dettagliatamente riportati negli allegati denominati “CARATTERISTICHE TECNICHE” e “FABBISOGNI”

ARTICOLO 2. PRESTAZIONI

Sono a carico del fornitore le seguenti prestazioni

Per i lotti che prevedono l’acquisizione di attrezzature costituenti il sistema:

- a) Noleggio delle strumentazioni costituenti il sistema, corredata di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento, anche se non descritti e quotati nell’offerta complessiva, che dovranno presentare le caratteristiche tecniche descritte ed essere idonee ad eseguire le prestazioni richieste .
- b) Attività di consegna, installazione, avvio e collaudo delle strumentazioni. Sono pertanto a carico del fornitore tutte le eventuali opere necessarie
- c) Interfacciamento hardware e software al sistema gestionale del SIMT, con PC di collegamento, se richiesti
- d) Servizio di assistenza tecnica e manutenzione di tipo full risk
- e) Formazione del personale addetto all’utilizzo della strumentazione, sia nella fase di avvio e collaudo che successivamente in sede di aggiornamento periodico

Per tutti i lotti

- f) Fornitura di dispositivi, del materiale di consumo e quant’altro occorrente per l’effettuazione delle prestazioni richieste.

Sono a carico delle Amministrazioni contraenti, le seguenti prestazioni.

Per i lotti che prevedono l'acquisizione in service di strumenti:

- a. Corrispondere al fornitore, a titolo di corrispettivo per la cessione in uso delle attrezzature costituenti il sistema e per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione, il canone di noleggio.

Per tutti i lotti

- b. Corrispondere al fornitore il prezzo dei dispositivi e del materiale di consumo

ARTICOLO 3. DURATA

La durata dei contratti che verranno stipulati con gli aggiudicatari di ciascun lotto è di 36 (trentasei) mesi decorrenti da:

- a) per i lotti che prevedono l'acquisizione in service di attrezzature, dalla data di collaudo delle stesse
- b) per i restanti lotti, dalla data che verrà indicata nei contratti .

Ciascuna amministrazione contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di scadenza del contratto iniziale.

In ogni caso, le imprese aggiudicatarie avranno l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche convenute fino alla stipulazione del nuovo contratto e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla scadenza dei vincoli contrattuali.

ART. 4 CONSEGNA, INSTALLAZIONE, AVVIAMENTO, COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE. PERIODO DI PROVA

Le attività di consegna e installazione delle attrezzature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, posa in opera, installazione, messa in esercizio e quant'altro occorrente per il perfetto funzionamento dei sistemi nell'ambiente operativo in cui saranno installate.

Le attrezzature dovranno essere consegnate e installate, a cura e spese della ditta aggiudicataria, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine scritto dell'Amministrazione contraente

Sulle attrezzature consegnate dovranno apporre apposite targhette identificative con riportato il titolo di proprietà e quello d'uso. Le operazioni di smontaggio e ritiro delle strumentazioni alla data di cessazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

Le apparecchiature devono essere funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d'uso in lingua italiana o corredata da traduzione in lingua italiana nonché alle certificazioni di conformità.

Nella fase di installazione, avvio, collaudo, l'aggiudicatario dovrà fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale di consumo utile alla definitiva messa a punto del sistema offerte.

Entro trenta giorni dall'installazione della strumentazione verrà effettuato il collaudo tecnico della stessa e sarà redatto uno specifico verbale di collaudo in cui sarà certificato che:

- l'attrezzatura è utilizzata in piena sicurezza dimostrandone la corretta installazione, il completo e corretto funzionamento, la conformità a quanto offerto;
- ne è consentito formalmente l'utilizzo.

In caso di esito non soddisfacente, il sistema non sarà collaudato in via definitiva ed il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza che il fornitore abbia nulla a pretendere. La ditta provvederà allo smontaggio ed al ritiro delle apparecchiature entro un termine non superiore a quindici giorni dalla comunicazione scritta della Azienda.

L'Amministrazione contraente sottoporrà le strumentazioni ad un periodo di prova non superiore a sei mesi dalla data di collaudo, per verificare la corrispondenza ai requisiti richiesti.

In caso di contestazioni sarà effettuata una verifica in contraddittorio con la ditta; accertata la non rispondenza del sistema alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, con obbligo della ditta aggiudicataria di garantire, accollandosene il relativo onere, la continuità della fornitura fino al subentro del nuovo aggiudicatario.

La verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto verrà effettuata dall'Amministrazione contraente.

L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento e senza alcun preavviso procedere al controllo ed alla verifica della fornitura eseguita dall'aggiudicatario e, qualora venissero riscontrate inadempienze o incomplete esecuzioni, faranno immediatamente rilevare all'incaricato dell'impresa la mancata o imperfetta esecuzione e disporranno per il necessario reintervento.

Nel caso in cui l'aggiudicatario per deficienze, inosservanze ed infrazioni non procedesse in tempo, nel luogo e con le modalità stabilite per l'espletamento del servizio, l'Amministrazione contraente potrà diffidare l'impresa appaltatrice al rispetto delle disposizioni del presente capitolato, entro un termine prefissato, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di fare eseguire d'ufficio nel modo più opportuno ed a spese dell'aggiudicatario quanto necessario per le finalità del contratto; l'aggiudicatario sarà inoltre tenuto al risarcimento di ogni eventuale ulteriore spesa o danno che sia derivato dall'inadempienza.

Le operazioni di smontaggio e ritiro delle strumentazioni alla data di cessazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 5 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

L'aggiudicatario deve garantire, per l'intera durata del contratto la piena efficienza e funzionalità di tutti i prodotti noleggiati. Per piena efficienza e funzionalità si intende quella che i prodotti offrono al momento del collaudo.

Durante tutto il periodo contrattuale, la ditta dovrà fornire, senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda, tutti i servizi relativi all'assistenza ed alla manutenzione dei sistemi secondo quanto di seguito specificato:

Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria: comprende la fornitura e la sostituzione di tutti i pezzi di ricambio occorrenti per garantirne il miglior funzionamento del sistema nonché i prodotti d'uso per consentire tutte le prestazioni proprie della strumentazione ed il materiale di consumo necessario durante le operazioni di manutenzione; comprende inoltre visite periodiche di manutenzione preventiva (almeno 1/semestre) per mantenere l'apparecchiatura in perfetta efficienza.

La manutenzione straordinaria: comprende un numero illimitato di interventi per la riparazione dei guasti o dei malfunzionamenti che dovessero verificarsi alle apparecchiature.

Il tempo d'intervento deve essere garantito entro 24 (ventiquattro) ore solari dalla richiesta.

Il servizio deve comprendere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, la fornitura di tutte le parti di ricambio e dei materiali di consumo necessari per la riparazione delle apparecchiature.

Qualora il fornitore non sia in grado di riparare il guasto o il funzionamento e ripristinarne la piena funzionalità in tempi tali da non consentire la normale attività, dovrà provvedere, entro 72 (settantadue) ore solari dal fermo macchina, alla sostituzione della strumentazione con una apparecchiatura con caratteristiche equivalenti.

ART. 6 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora gli strumenti o i prodotti forniti siano diventati obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato ovvero nel caso in cui il fornitore immetta in commercio, durante il periodo contrattuale, nuovi strumenti o prodotti analoghi a quelli oggetto della aggiudicazione ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità in termini di efficacia ed efficienza, l'Amministrazione potrà richiedere, a titolo di aggiornamento tecnologico, previa valutazione della migliore efficacia ed efficienza dei nuovi strumenti o prodotti, di sostituire con i nuovi beni l'oggetto dell'originaria prestazione, ferma restando l'applicazione dei prezzi già pattuiti.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di provvedere all'aggiornamento continuo della strumentazione e dei sistemi hardware e software, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione contraente

ART. 7 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di semplificare e rendere più rapido l'apprendimento del funzionamento del sistema, la ditta aggiudicataria dovrà predisporre un adeguato corso di addestramento del personale addetto alla strumentazione. E' fatto carico inoltre al fornitore di assicurare agli operatori l'assistenza nella fase di avvio e collaudo del sistema.

Parimenti è fatto carico alla ditta di promuovere, durante il periodo contrattuale, sessioni di aggiornamento sulle nuove caratteristiche dei sistemi proposti ed in caso di inserimento di nuovo personale

ART. 8 TIPOLOGIA E MODALITA' DI CONSEGNA DEL MATERIALE DI CONSUMO

Il materiale di consumo da fornire, le caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti, espressi su base annua, sono elencati negli allegati "Caratteristiche tecniche" e "Fabbisogni" che sono parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

La consegna dei prodotti deve essere effettuata solo a seguito di specifico ordine scritto, nelle quantità e qualità descritte nell'ordine stesso.

Le consegne dovranno essere effettuate entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dello stesso. Qualora nell'ordinativo siano indicati più centri di costo, le consegne dovranno essere effettuate in imballi separati per ogni centro di costo.

Le consegne, salvo modifiche organizzative, dovranno essere effettuate agli indirizzi che verranno successivamente comunicati da ogni singola azienda sanitaria.

Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente riportare il numero di buono d'ordine, il numero di lotto dei prodotti e la data di scadenza degli stessi. La mancanza di tali dati comporterà la non accettazione della merce.

Le attività di consegna dei prodotti si intendono franche di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l'I.V.A che sarà a carico delle aziende sanitarie.

Il fornitore è tenuto a consegnare qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti; non è pertanto consentita l'indicazione di minimo fatturabile o minimo d'ordine.

I prodotti ed i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi devono essere conformi ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti vigenti all'atto della fornitura, devono essere provvisti di marcatura di conformità CE per i dispositivi medici.

I prodotti forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a $\frac{3}{4}$ della validità massima.

Qualora, nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo dal mercato, o avvisi di sicurezza dei dispositivi oggetto della fornitura, la ditta è tenuta ad avvertire tempestivamente il Responsabile Vigilanza sui Dispositivi Medici:

Qualora, nel corso della fornitura, si verificassero incidenti con l'utilizzo dei dispositivi forniti, la ditta è tenuta all'immediato reintegro (sostituzione/nota credito) del prodotto oggetto d'incidente e dei prodotti appartenenti allo stesso lotto, inoltre si richiede che venga trasmesso al Responsabile Vigilanza sui Dispositivi Medici copia del rapporto finale trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.

In caso di ritardo nella consegna oltre i termini stabiliti, non giustificato ai sensi dei precedenti commi, è facoltà dell'Amministrazione addebitare l'eventuale maggior prezzo pagato per l'acquisto su piazza nonché la penalità di cui allo specifico articolo del presente capitolato.

La data in cui la consegna o prestazione viene effettuata deve risultare da specifico documento, sottoscritto con data e firma del Magazzino/Ufficio riceventi.

Le merci in consegna dovranno essere obbligatoriamente accompagnate, all'esterno dei colli, dal relativo documento di trasporto (DDT) in copia multipla, anche qualora la Ditta fornitrice si avvalga di un vettore.

Parimenti tali colli dovranno riportare, all'esterno, l'indicazione del DDT di riferimento. Tale DDT dovrà essere completo di ogni elemento identificativo a norma di legge (con particolare riferimento alla causale, alle esatte generalità del venditore e del vettore, al codice articolo, al numero di lotto, alla data di scadenza, al numero di colli riferiti allo specifico DDT di consegna).

Il DDT dovrà obbligatoriamente riportare gli estremi del formale ordine scritto di acquisto comprovante la regolare emissione dell'ordine stesso: in caso di mancata indicazione di tale numero si respingeranno le merci senza alcun addebito per l'Amministrazione.

Il DDT di consegna dovrà essere regolarmente sottoscritto dal mittente e dal vettore, ove la Ditta fornitrice se ne avvalga, pena l'irricevibilità della merce; dovrà altresì essere sottoscritto dall'Amministrazione a riprova dell'avvenuta consegna. Qualora la merce venga inoltrata tramite vettore, la consegna dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dal relativo DDT, regolarmente sottoscritto come sopra.

L'Amministrazione si riserva di non riconoscere come eseguite consegne prive di regolare attestazione del Magazzino/Ufficio riceventi.

La Ditta dovrà predisporre ogni DDT di consegna corrispondente ad uno ed uno solo ordine di acquisto. La Ditta non potrà in alcun modo procedere alla emissione di un unico DDT a fronte di ordini separati e, conseguentemente, fatture separate.

L'eventuale documentazione del vettore attestante l'avvenuta consegna presso il Magazzino/Ufficio riceventi - in accompagnamento al DDT - dovrà essere rilasciata in copia all'Amministrazione anche nell'eventualità in cui venga utilizzato un dispositivo elettronico. In tale ultimo caso dovrà essere consegnato al ricevente idoneo riscontro cartaceo.

Si precisa che:

- i prodotti dovranno essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento. Sui confezionamenti devono essere riportate in modo immediatamente decifrabile le iscrizioni indicanti il n° di lotto, codice dei prodotti, tipo e numero di materiali contenuti, Ditta produttrice, oltre ad ogni altra indicazione prevista dalle norme vigenti; qualora richiesto dalla specificità dei prodotti da fornire, devono riportare la dicitura "sterile", metodo e data di sterilizzazione e la data di scadenza, le indicazioni d'uso, modalità di conservazione;
- i prodotti oggetto della fornitura devono essere corredati di tutte le informazioni necessarie (riportate sulle etichette e/o fogli illustrativi e redatte in lingua italiana) per garantirne una utilizzazione corretta e sicura;
- i prodotti forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a 3/4 della validità massima;
- devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento per il periodo di tempo indicato;
- i prodotti, i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi devono essere conformi ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti vigenti all'atto della fornitura.
- le caratteristiche d'imballo e le modalità di confezionamento primario dovranno essere conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di riduzione del rischio da MMC (Movimentazione manuale dei carichi). Dovranno, quindi, secondo le caratteristiche del carico, prevedere ad esempio maniglie o prese facilitate, nonché riportare su ciascun collo l'indicazione del peso;
- per i colli voluminosi la merce dovrà pervenire in imballi disposti su pedane EUR, delle quali peraltro non sarà tenuta contabilizzazione e la restituzione al Fornitore avverrà a totale discrezione del Magazzino/Ufficio riceventi. Gli imballi si intendono a perdere;
- in caso di consegna di merci destinate a più Reparti/Servizi utilizzatori, i materiali dovranno essere confezionati in imballi distinti per ciascuno di questi, riportanti all'esterno la denominazione del Reparto/Servizio.

Si precisa che le Aziende non dispongono di proprio personale addetto al facchinaggio, per cui tale adempimento deve essere assolto dalla Ditta fornitrice anche se si avvale di corrieri, con ogni spesa a proprio carico, pena l'irricevibilità della merce.

Nel caso di urgenza, qualora il fornitore dovesse avvalersi di mezzi di trasporto eccezionali o corrieri specializzati nel recapito di colli urgenti, non potrà rivalersi sull'Amministrazione per le eventuali spese aggiuntive sostenute.

ART. 9 . CONTROLLI

Le merci, all'atto del ricevimento, saranno sottoposte ad una prima verifica, di natura documentale, della corrispondenza tra quanto ordinato e quanto in consegna, da parte dei competenti Magazzini/Uffici riceventi, i quali hanno facoltà di respingere le merci che, a loro

insindacabile giudizio, non siano ritenute corrispondenti. In tal caso lo stesso Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione, con spese a proprio totale carico, con merci bene accette agli stessi uffici, il cui giudizio sarà inappellabile.

Il ricevimento delle merci da parte di tali Magazzini/Uffici viene dunque effettuato "con riserva di controllo qualitativo da parte delle strutture competenti.

Resta quindi inteso che la firma per ricevuta del DDT di consegna non impegna l'Amministrazione, la quale si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti della merce rilevati successivamente al ricevimento di questa.

In caso di consegna di materiale non conforme, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine, si procederà all'applicazione di una penale pari al 10% del valore della merce non ritirata.

Nel caso in cui il Fornitore non provvedesse all'immediata sostituzione della merce sarà facoltà dell'Amministrazione provvedervi mediante l'acquisto altrove, fermo restando che l'eventuale maggior prezzo pagato per l'acquisto su piazza sarà a carico del Fornitore, unitamente alla penalità di cui al precedente capoverso

Le spese sostenute per l'approvvigionamento altrove, aumentate della penale, verranno trattenute dall'Amministrazione, senza l'obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto all'appaltatore per le forniture già effettuate.

L'aggiudicatario è obbligato ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti che si manifestano durante il periodo di fornitura nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

L'Amministrazione non assume responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta ma non ritirata dal fornitore.

ART. 10 PENALITÀ

L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

Ritardi consegna delle attrezzature

- a) per ogni giorno solare di ritardo, successivo al primo, rispetto ai termini di consegna delle strumentazioni, previsti dal precedente articolo 4 verrà applicata una penale di € 100,00 sino ad massimo di € 3.000,00
- b) per un ritardo superiore a 30 giorni, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Ritardi consegne materiale di consumo

Per ogni giorno di ritardo non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di consegna indicati nel precedente articolo 8, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 2% del corrispettivo di fornitura oggetto del ritardo, sino ad un massimo del 10%.

Ritardi assistenza tecnica

- c) Per ogni ora di ritardo successiva al tempo di intervento previsto dall'art. 5 del presente

capitolato verrà applicata una penale di Euro 250,00;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra descritte verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopra indicate a decorrere dall'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni

ART. 11 RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Per assicurare le prestazioni contrattuali, l'aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato, impiegandolo sotto la propria esclusiva responsabilità. L'aggiudicatario sarà l'unico responsabile per gli eventuali danni che i dipendenti dovessero arrecare a persone e/o cose, impegnandosi di conseguenza, alla pronta riparazione dei danni, ed al loro risarcimento, manlevando completamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito.

La ditta aggiudicataria dovrà ottemperare, per tutta la durata dell'appalto, a tutte le norme legislative e regolamenti vigenti in materia di "personale dipendente", nonché a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria e dagli accordi integrativi territoriali. La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, manlevando l'Azienda Ospedaliera da qualsiasi responsabilità in merito.

La ditta aggiudicataria, assumendosene ogni responsabilità civile e penale, è inoltre espressamente obbligata a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero derivare, a cose e/o persone, dall'espletamento delle attività di cui al presente capitolato.

La ditta, pertanto, oltre alle coperture assicurative rese obbligatorie dalle vigenti leggi, si impegna a stipulare, mantenendole per tutta la durata del contratto d'appalto ed eventuali proroghe le seguenti polizze:

1. polizza contro tutti i rischi diretti e materiali, ad eccezione del dolo, a copertura delle apparecchiature, macchinari ed in genere ogni bene oggetto di contratto con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione; gli eventuali scoperti e/o franchigie devono essere integralmente indennizzati/risarciti dal fornitore;
2. polizza RCT/RCO con massimale non inferiore ad € 2.500.000, con i limiti di € 2.500.000 per persona e di € 2.500.000 per danni a cose.

Dovranno essere compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato ed in particolare i danni da incendio di cose proprie.

Nella garanzia RCO, si dovranno comprendere tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato e dovrà comprendere l'estensione alle malattie professionali ed al danno biologico e la garanzia dovrà essere operante per le rivalse esercitate dall'INAIL, INPS e simili che per le richieste esercitate ai sensi del codice civile. Gli eventuali scoperti e/o franchigie devono essere integralmente indennizzati/risarciti dal fornitore.

L'Azienda appaltatrice si impegna altresì ad informare e formare tutti coloro che a qualunque titolo eventualmente collaboreranno con la stessa al fine di trasportare beni o servizi di loro proprietà, all'interno dei locali della stazione appaltante (corriere, vettori, ecc).

ART. 12 ALTRE CONDIZIONI DI FORNITURA

Sono a carico del fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, nonché le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale.

In ogni caso il fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto resteranno ad esclusivo carico del fornitore; il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, ad alcun titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Qualora nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti in oggetto, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta al ritiro immediato della merce, provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con eventuale prodotto di identiche caratteristiche tecniche, regolarmente autorizzato dagli organi preposti.

Nel caso in cui i beni aggiudicati non vengano più prodotti e distribuiti o siano sostituiti da altri, sarà facoltà dell'Amministrazione acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in sede di gara ovvero rifiutarli quando, con proprio giudizio insindacabile, giudichi i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle esigenze degli utilizzatori.

Qualora, nel corso della fornitura, si verificassero incidenti o mancati incidenti con l'utilizzo dei dispositivi forniti, la ditta è tenuta all'immediata sostituzione del lotto.

In caso di sopravvenuta stipulazione da parte della centrale di committenza regionale o di CONSIP S.p.A. di una convenzione a condizioni più favorevoli di quelle del contratto in oggetto, il fornitore verrà contattato al fine valutare la possibilità di adeguare l'offerta ai parametri delle convenzioni medesime.

ART. 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Canone di noleggio

Il canone di noleggio verrà fatturato a **cadenza mensile posticipata**. Il primo canone decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene effettuato il collaudo dell'intero sistema.

Corrispettivi per la fornitura del materiale di consumo

La fatturazione della merce dovrà essere effettuata per ogni singola consegna. Le fatture in particolare dovranno:

- a) riportare il numero dell'ordine di acquisto;
- b) essere corredate da una copia dell'ordine di acquisto e dal DDT debitamente firmato dal ricevente.

I quantitativi dei prodotti ammessi al pagamento sono quelli accertati presso i magazzini o servizi dell'Amministrazione.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati nei termini previsti dall'articolo 4, comma 5 lettera b) del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

I corrispettivi fatturati si intendono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente all'Impresa Aggiudicataria e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta fornitrice dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche in via esclusiva alle transazioni relative all'appalto; a tal fine il bonifico bancario o postale relativo alle transazioni deve riportare il Numero di CIG attribuito dall'ANAC.

Sono ammessi pagamenti in acconto solo in ragione dei beni forniti o delle prestazioni effettuate.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unicamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

ART. 14 PREZZI DI AGGIUDICAZIONE

I prezzi di aggiudicazione si intendono comprensivi di ogni spesa che renda operativa la fornitura.

Decorsi i primi 12 (dodici) mesi dall'inizio della fornitura, l'Amministrazione, a seguito di richiesta scritta, potrà procedere all'adeguamento dei prezzi con le modalità previste dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006

La revisione verrà effettuata a seguito di un'apposita istruttoria con riferimento ai dati di cui all'art. 7 comma 4 lett. C) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ove disponibili, e comma 5 del suddetto decreto. In alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la revisione verrà effettuata sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT.

L'adeguamento decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta inoltrata dall'impresa aggiudicataria.

Qualora l'impresa aggiudicataria richieda l'adeguamento in ritardo rispetto al mese di spettanza lo stesso sarà attribuito dal mese successivo a quello di ricevimento della richiesta e sarà calcolato dal mese di inizio della fornitura o da quello dell'ultimo aggiornamento fino al mese di applicazione di tale adeguamento.

Gli adeguamenti non potranno essere riconosciuti se non saranno trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.

Art. 15 PATTO DI INTEGRITA'

Il Patto di Integrità (di seguito denominato anche Patto) costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stipulato con l'aggiudicatario della fornitura

Il Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'A.O.U. Città della Salute e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione consistente - tra l'altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il contraente assume l'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi derivanti dal Patto di Integrità.

La violazione di uno degli impegni previsti dal Patto da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, se prevista

2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione:

a) revoca dell'aggiudicazione;

b) applicazione di una penale per un importo massimo al dieci per cento dell'importo netto di aggiudicazione. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall'importo ancora dovuto all'aggiudicatario;

c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;

d) valutazione della violazione del Patto ai fini dell'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. F d.lgs. 163/06 e s.m.i.

L'Azienda si riserva la facoltà di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali quelli indicati all'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i.

È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

La violazione di cui al presente articolo è dichiarata a seguito di un'istruttoria in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

L'accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini dell'applicazione della penale sia con riferimento all'irrogazione della sanzione accessoria comportante l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette dall' l'A.O.U. Città della Salute, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del Patto.

ART. 16 RISOLUZIONE

In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione Aziendale avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita nonché di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria per il risarcimento del danno.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D. Lgs. n. 163/2006 nonché nel presente capitolato, si conviene che l'Azienda Ospedaliera, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione scritta con la quale verrà comunicata al fornitore l'intenzione di avvalersi della clausola, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) applicazione almeno di tre penali come stabilite allo specifico articolo 10 del presente capitolato;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- d) cessazione di attività, fallimento, liquidazione coatta e atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione.
- c) violazione di uno degli impegni previsti dalla Patto di Integrità

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Amministrazione Contraente avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. Resta fermo in ogni caso il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 17 RECESSO

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, nei seguenti casi:

- mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in

cui venga designato un liquidatore o curatore, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore

Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda.

In caso di recesso, il fornitore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, nche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

In ogni caso di recesso, il fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Azienda.

ART. 15 CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI

La ditta contraente non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato.

Tutte le riserve che la ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Amministrazione le e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO, D'AZIENDA O DI RAMO D'AZIENDA

E' vietata la cessione del contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1 del decreto legislativo 163/2006.

Le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicataria sono disciplinati dall'art. 116 del decreto legislativo 163/2006.

ART. 17 CESSIONI DI CREDITO

Con la sottoscrizione del presente capitolato, l'impresa si obbliga a non effettuare la cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Aziendale.

In caso di cessione non autorizzata, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 18 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si richiamano il Disciplinare di Gara nonché le vigenti disposizioni normative in materia.

ART. 19 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono esclusivamente come unico foro competente, per qualsiasi controversia il foro di Torino.